

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 596

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SPINELLI

Presentata il 28 ottobre 1968

Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale e modifiche delle scuole professionali per infermiere

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale carenza di infermiere professionali nel nostro Paese ha raggiunto uno stadio tale da compromettere seriamente tutto il campo dell'assistenza sanitaria ausiliaria.

Tale carenza tenderà ad aggravarsi nel prossimo futuro quando saranno emanate le norme delegate della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sugli «enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera» in base alle quali l'unità funzionale ospedaliera dovrà avere una infermiera professionale ogni venti letti.

Il fatto che la legge anzidetta contempli l'obbligo per determinate categorie di ospedali di costruire scuole-convitto per infermiere professionale non risolve il problema perché molti ospedali per i quali detto obbligo sarà da osservare, hanno già scuole convitto per infermiere professionali e quei pochi che ne risulteranno sprovvisti non potranno far funzionare, se non dopo notevole lasso di tempo, le scuole in parola.

D'altra parte l'evoluzione della medicina, della chirurgia e dell'igiene, la specializzazione raggiunta in tutti i settori dell'assistenza sanitaria, l'estensione della mutualità a quasi tutta la popolazione attiva, lo sviluppo dell'educazione sanitaria della popolazione rendono indispensabile adottare quei provvedimenti che possano, almeno in parte, contribuire a fronteggiare una situazione che appare sempre più grave.

Già infatti da uno studio eseguito nel 1960 dall'Ufficio internazionale del lavoro (oggi i rapporti non dovrebbero essere molto differenti) l'Italia figura ad uno degli ultimi posti nella scala dei rapporti del numero delle infermiere professionali per ogni 10.000 abitanti. (Germania 26,4; Danimarca 32,2; Irlanda 31,5; Inghilterra 48,3; Olanda 14,6; Belgio 10,4; Italia 3,5).

Non bisogna dimenticare però che la grave penuria di personale infermieristico diplomato è principalmente dovuta ad un mancato riconoscimento giuridico del diploma, ossia alla mancata equiparazione del titolo professionale al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, tanto che in alcune istituzioni sanitarie le infermiere professionali sono ancora inquadrate tra il personale salariato.

Va anche tenuto presente che è oramai anacronistico escludere dalle professioni infermieristiche gli uomini i quali anzi, in alcuni settori sanitari, sono particolarmente indicati per svolgere tali professioni.

In attesa che la materia trovi un'organica sistemazione nel quadro del piano di riforma generale delle scuole delle professioni sanitarie ausiliarie, tuttora allo studio, mi sembra opportuno sottoporre alla vostra attenzione, l'allegato schema di proposta di legge.

Con gli articoli 1 e 2 si intende estendere l'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale al personale

maschile e conseguentemente consentire che le scuole convitto possano ammettere anche allieve esterne, oltre quelle interne, nonché allievi di sesso maschile.

Tale provvedimento consentirà, senza sensibili aggravii di spesa, alle attuali scuole di poter accogliere almeno un 40 per cento in più di domande che, per altro, nelle condizioni attuali vengono respinte per mancanza di posti in convitto.

Le scuole dei grandi ospedali, poi, potrebbero addirittura incrementare del 50 per cento la loro ricettività.

Con gli articoli 3 e 4, mentre si è abbassato il limite di età a 17 anni, si è ritenuto opportuno, dato l'attuale scarso livello di cultura generale delle allieve in possesso della sola licenza del triennio post-elementare, di elevare il titolo minimo di studio richiesto per la frequenza di scuole di infermieri professionali, disponendosi che gli allievi devono dimostrare di avere almeno superato un biennio di studio successivo alla scuola d'obbligo.

Si stabilisce inoltre, che i diplomati i quali non abbiano compiuto il 21° anno di età possono prestare servizio retribuito al fine

di effettuare un utile tirocinio presso gli ospedali e le cliniche private.

Si è ritenuto, infine, dover stabilire che il diploma di infermiere professionale è equiparato a tutti gli effetti a quello richiesto per le carriere di concetto con funzioni tecniche di cui all'ordinamento degli impiegati civili dello Stato ed a quello dei dipendenti da enti pubblici per affermare senza possibilità di equivoco che agli infermieri professionali compete il trattamento giuridico-economico spettante agli appartenenti alle categorie di concetto previste dall'ordinamento dello Stato e da quello degli enti pubblici.

In effetti con le modifiche introdotte dal presente provvedimento, gli infermieri professionali effettuano un corso di studi post-elementari di 5 anni. (5)

Al riguardo ricordo che il Consiglio di Stato nel parere del 21 aprile 1960, n. 549, emesso in adunanza generale, ebbe a precisare che « istituto medio superiore è quella scuola che si conclude con un esame di maturità o di abilitazione che apre l'accesso agli studi universitari o abilita ad una professione ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale è esteso ai cittadini di sesso maschile che siano in possesso del prescritto diploma.

ART. 2.

Le università con facoltà di medicina e chirurgia, gli ospedali, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed altri enti morali possono essere autorizzati, ai sensi dell'articolo 130 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, ad istituire scuole-convitto professionali per infermieri alle quali sono ammessi allieve interne ed esterne ed allievi esterni.

ART. 3.

Non possono essere ammessi nelle scuole-convitto professionali per infermieri coloro che non abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età.

Non possono essere ammessi al corso di abilitazione a funzioni direttive e non possono essere ammesse alle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici coloro che abbiano una età inferiore agli anni 19 od abbiano superato gli anni 38.

In casi speciali il Consiglio di amministrazione può concedere deroghe al limite massimo di età.

Gli allievi che all'età di 19 anni conseguono il diploma nel corso biennale non potranno, per l'articolo 3 del regio decreto 31 maggio 1938, n. 1334, valersene a scopi professionali se non dopo aver raggiunto la maggiore età, ma potranno prestare servizio retribuito, come tirocinio, presso le cliniche mediche dell'Università, presso i reparti ospedalieri e presso case di cure private.

ART. 4.

Possono essere ammessi al primo corso delle scuole-convitto professionali per infermieri coloro che abbiano superato presso un Istituto statale pareggiato o legalmente riconosciuto almeno un biennio di studio successivo alla istruzione obbligatoria.

Il diploma del corso biennale per infermieri professionali è equiparato a tutti gli effetti a quello richiesto per le carriere di concetto con funzioni tecniche di cui all'ordinamento degli impiegati civili dello Stato ed a quello dei dipendenti da enti pubblici.

I titoli di studio conseguiti all'estero dalle aspiranti italiane o straniere sono esaminati caso per caso dal Consiglio di amministrazione, previo giudizio di equipollenza, a quelli di cui al precedente comma.

Tale giudizio è promosso per il tramite del Provveditore agli studi.